



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 9 OTTOBRE 2023

Art. 8 (Accordo)

delle informazioni classificate

1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso canali governativi approvati dalla Autorità competente per la Sicurezza o da altra Autorità designata dalle Parti. 4. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è permesso al personale delle Parti che abbia necessità di conoscere e che possieda un adeguato nulla osta di sicurezza, in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali. 6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solamente per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo. 7. Il trasferimento a terze parti/organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente per la Sicurezza della Parte originatrice. 8. Senza pregiudizio alla immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità competenti per la Sicurezza o da Autorità designate dalle Parti.

Versione in vigore dal 3 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023
Estremi	Legge 18 settembre 2025, n. 143
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-143-2025/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it